

# DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile

## ESTREMI

**Autorità:** Cassazione civile sez. I

**Data:** 17 febbraio 2004

**Numero:** n. 3014

## CLASSIFICAZIONE

**PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA'** Immagine (fisica e psichica), ritratto, fotografia

**Persona (diritti della) - Immagine - Tutela - Consenso alla pubblicazione della propria immagine - Diverso ambito dell'autonomia privata in relazione alla forma, espressa o tacita, del consenso - Configurabilità - Esclusione - Limiti circoscriventi l'efficacia del consenso alla pubblicazione - Individuazione. Persona (diritti della) - Immagine - Tutela - Autorizzazione alla pubblicazione della propria immagine - Consenso - Natura giuridica - Negozio unilaterale - Revocabilità - Non essenzialità della previsione del compenso.**

## INTESTAZIONE

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	OLLA	- Presidente -
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria	BERRUTI	- Consigliere -
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Rel. Consigliere -
Dott. Vittorio	RAGONESI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.C. elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso l'avvocato CARMINE BEVILACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO SAVINI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

P.P. elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso l'avvocato NICOLA ROCCHETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

CASA EDITRICE U. SPA, U.P. SRL, M.P., R.D'A., F.M.;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 6310 proposto da:

CASA EDITRICE U.SPA, U.P. SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRO', VITTORIO PROVERA, giusta delega a margine del controricorso ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -  
nonché contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso l'avvocato NICOLA ROCCHETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -  
nonché contro

M.C., F.M.,

- intimati -

e sul 3° ricorso n° 7020 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO N. 90 presso l'avvocato LUCIO MOLINARO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO MERCATI, ADOLFO ZINI, per il primo giusta procura notarile Notaio Giuseppe Alessi di Milano rep. 486244 del 31/7/2003, mentre per gli altri giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -  
nonché contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso l'avvocato NICOLA ROCCHETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -  
nonché contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 26, presso l'avvocato CARMINE BEVILACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO SAVINI, giusta delega a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -  
nonché contro

CASA EDITRICE U.SPA, U.P.SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRO', VITTORIO PROVERA, giusta delega a margine del controricorso n. 6310/01;

- controricorrente al ricorso incidentale -  
nonché contro

P.M., R.D'A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1753/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/05/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Savini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale e del F.M.;

udito per la resistente P.P. l'avv. Rocchetti che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;

E' comparso l'Avvocato Molinaro difensore del Sig. F.M. (Rg. 7020/01) che chiede l'accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo del ricorso M.C.; rigetto dei motivi primo e secondo con l'accoglimento del terzo motivo del ricorso della Casa Editrice; inammissibilità del ricorso F.M.;

## FATTO

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18-20 febbraio 1986, P.P. (in arte P.P.), premesso che svolgeva attività artistica e di attrice cinematografica, espose che: - nel giugno del 1984 aveva posato per alcune fotografie di nudo per M.C., fotografo dilettante con il quale aveva una relazione; dopo la rottura della relazione, nel novembre 1984, l'attrice aveva inutilmente richiesto la restituzione delle fotografie, le quali erano state cedute a terzi senza il suo consenso, e pubblicate sui settimanali S. nel dicembre 1985 e B. nel gennaio 1986; la pubblicazione non autorizzata ledeva la personalità artistica e l'immagine pubblica dell'esponente; su sua richiesta, il Pretore di Roma aveva emesso il 13 gennaio 1986 un'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., con cui si disponeva il sequestro del materiale fotografico e l'inibizione d'ogni ulteriore diffusione delle immagini. Sulla base di tali premesse l'attrice chiamò in giudizio M.C., la Casa Editrice U.s.p.a. e la Casa Editrice B.s.r.l. (poi U. P. s.r.l.), P.M. e R. D'A. (direttori responsabili, rispettivamente, dei settimanali S. e B., editi dalle due società), e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni.

Costituitisi, i convenuti resistettero all'azione, deducendo che l'attrice aveva espresso il suo consenso alla pubblicazione delle fotografie presso le riviste specializzate del settore.

I due direttori responsabili dichiararono la loro buona fede, sostenendo di non aver avuto alcun rapporto diretto con l'attrice, avendo ricevuto il materiale fotografico dal M.C. e dall'agenzia F.M. specializzata nel

settore, e si fecero autorizzare a chiamare in causa quest'ultima; essi chiesero quindi la condanna del M.C. e del terzo chiamato in causa, F.M., a manlevarli da ogni richiesta di risarcimento della P.P., e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni cagionati ad essi dal provvedimento di urgenza del pretore.

F.M., titolare dell'omonima agenzia, chiamato in causa, eccepì l'inammissibilità della domanda proposta contro di lui, e nel merito aderì alle difese formulate dagli altri convenuti, chiese comunque di essere a sua volta manlevato dal M.C., e propose domanda riconvenzionale contro la Casa Editrice U. per il pagamento del servizio fotografico a suo tempo ceduto a quest'ultima.

Con sentenza in data 8 aprile 1994, il Tribunale di Roma respinse la domanda di risarcimento danni proposta dalla P.P., ritenendo provato il consenso dato dall'attrice all'utilizzazione anche commerciale delle fotografie, e non provata la successiva revoca del consenso. Respinse altresì la domanda di risarcimento proposta dalle case editrici e dai due direttori commerciali, per i danni provocati dal provvedimento cautelare, negando il carattere temerario della lite. Condannò infine la Casa Editrice U.s.p.a. al pagamento in favore di F.M. di 1.770.000 per il servizio fotografico.

Contro la sentenza di primo grado proposero appello le due case editrici, dolendosi del rigetto della domanda riconvenzionale proposta contro la P.P. Quest'ultima propose appello a sua volta, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di tutti i convenuti e del terzo chiamato in causa al risarcimento dei danni.

Il F.M., costituitosi, eccepì la novità ed inammissibilità della domanda di risarcimento proposta dalla P.P. nei suoi confronti, e ripropose la sua domanda di rivalsa nei confronti del M.C.

Le due società editrici ed i rispettivi direttori delle testate chiesero il rigetto dell'appello della P.P. e in subordine, in via incidentale, la condanna del M.C. del F.M. per le conseguenze dannose derivanti dall'eventuale accoglimento del gravame della P.P.

Il M.C., nel costituirsi e nel resistere al gravame della P.P., propose a sua volta appello incidentale contro quest'ultima in tema di regolamento delle spese del primo grado.

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in data 19 maggio 2000, accolse l'appello della P.P.

Premesso il richiamo al diritto all'immagine, ed al connesso jus excludendi in ordine alla sua divulgazione, ex art. 10 c.c., e considerato che la riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie, spettanti al fotografo ex art. 88 l. n. 633/1941, sono subordinate in generale al consenso della persona che vi è ritratta, la corte capitolina affermò l'opportunità che un consenso per facta concludenda, in linea di principio ammissibile, sia circoscritto entro limiti ragionevoli, soggettivi (in favore del soggetto per il quale fu prestato) ed oggettivi (di tempo, non potendosi ammettere un consenso "sine die"; di modo e di finalità), escludendo la validità di un consenso generico di divulgazione, senza alcuna determinazione di modalità concreta, sia in ordine alla scelta delle singole fotografie da pubblicare, sia con riguardo al tipo di rivista cui destinarle. Nel merito, la corte territoriale negò che le prove raccolte, tenuto conto della genericità delle affermazioni fatte dalle parti in occasione della realizzazione del servizio fotografico, in relazione alla possibile pubblicazione su riviste ma senza indicare le testate né il compenso da richiedere, giustificassero l'assunto che la P.P. avesse consentito alla divulgazione delle fotografie che la ritraevano nuda. Lo stesso M.C., che aveva riferito di aver programmato con la P.P. la pubblicazione del servizio fotografico sulle riviste P. e P., aveva invece ceduto il servizio nell'estate 1985 alla società B. e all'agenzia M, senza comunicarne notizia alla P.P. La prova prodotta riguardava, invece, un generico progetto comune, che doveva ritenersi interrotto dopo la rottura della relazione personale; il M.C., che dopo quella data aveva ricevuto anche delle richieste di restituzione delle fotografie, non poteva quindi ritenersi autorizzato, nel luglio - novembre 1985, a cedere a terzi le fotografie, senza interpellare la P.P., la quale ben poteva avere assunto impegni con altri soggetti operanti nel settore, come, infatti, era avvenuto. La corte, pertanto, confermò l'ordinanza del Pretore di Roma in data 13 gennaio 1986, condannò il M.C., le due case editrici e i due direttori al risarcimento dei danni, quantificati in complessive 100.000.000 (comprehensive di 60.000.000 transattivamente corrisposte dalla P.P. alla società T. in seguito all'inadempimento del patto di esclusiva), dichiarando invece nuova ed inammissibile la domanda proposta contro il F.M., La stessa corte condannò poi il M.C. ed il F.M. a tenere indenni, rispettivamente, l'U.P.s.r.l. e P.M. il primo, e l'Editrice U.s.p.a. e R.D'A. il secondo degli esborsi in favore della P.P., nonché a risarcire nei confronti degli stessi soggetti i danni derivati dall'esecuzione del provvedimento cautelare (( 130.791.494 per l'Universo Pubblicità s.r.l., e 34.678.226 per la Casa Editrice U.s.p.a., in entrambi i casi con gli interessi legali); e il M.C., inoltre, a tenere il F.M. indenne di quanto questi corrispondere per lo stesso titolo alla P.P., all'Editrice U.s.p.a. e al R.D'A.. La corte regolò poi le spese dei due gradi sulla base del criterio della soccombenza. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il M.C., con atto notificato il 27 gennaio 2001, con due motivi, illustrati anche con memoria. La P.P. resiste con controricorso notificato il 28 febbraio 2001.

Le società Casa Editrice U.s.p.a. e U.P.s.r.l. resistono con controricorso e ricorso incidentale notificato il 7 marzo 2001, con tre motivi diretti contro capo di condanna solidale al pagamento dei danni e delle spese nei confronti della P.P.

La P.P. resiste con controricorso al ricorso incidentale notificato in data 4 aprile 2001.

Il F.M. resiste al ricorso principale del M.C. con controricorso e ricorso incidentale notificato il 12 marzo 2001, affidato ad un motivo.

Il M.C., le società Casa Editrice U.s.p.a. e U.P.s.r.l. e la P.P. resistono con controricorsi notificati

V. Cap  
Steva

rispettivamente il 9 aprile 2001, il 20 aprile 2001 e il 4 aprile 2001.

La P.P. ha depositato una memoria.

La C.E.U.s.p.a. e l'U.P.s.r.l. hanno depositato una memoria il 10 settembre 2003, e il F.M. ha depositato una memoria il 12 settembre 2003.

## DIRITTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre ricorsi - quello principale di M.C., n. 3895/01, quello incidentale delle società Casa Editrice U. s.p.a. e U.P.s.r.l., n. 6310/01, e quello pure incidentale di F.M., n. 7020/01 - siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.

Le memorie depositate dalla Casa Editrice U.s.p.a. e dalla U.P.s.r.l. il 10 settembre 2003, e dal F.M. il 12 settembre 2003 sono inammissibili, perché fuori termine.

Con il primo motivo del ricorso principale, che deve essere esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale delle società Casa Editrice U.s.p.a. e P.U.s.r.l. avente analogo contenuto, si denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 10 c.c. e 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, e vizi di motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia; premesso che nella fattispecie si era fuori dall'ipotesi in cui delle fotografie sia stata fatta un'utilizzazione estranea ai fini e alle modalità di divulgazione che avevano delimitato l'efficacia del consenso tacito, e che tutti gli elementi del fatto mostravano come le fotografie fossero state fatte al fine del lancio pubblicitario della modella, si deduce che la corte capitolina era pervenuta all'esclusione del consenso tacito, contrastante con i fatti accertati e basata su elementi estranei alla fattispecie, come la mancanza della previsione di un compenso, incorrendo poi in contraddizione laddove ammetteva che le parti avevano programmato la pubblicazione sulle riviste P. e P., e svalutandolo illogicamente tale elemento con la circostanza che la pubblicazione aveva avuto luogo su altre riviste. Analoga contraddizione è denunciata con riguardo alla presunta revoca del consenso, Incompatibile con la premessa mancanza di un consenso sia pure tacito, ed argomentata da un dato incerto quale l'intervenuta interruzione della relazione sentimentale tra il fotografo e la modella, surrettiziamente eretto a presupposizione del consenso.

Il tema del consenso implicito è già stato affrontato nella giurisprudenza di questa corte. In particolare, nella sentenza 10 giugno 1997 n. 5175, questa corte ha avuto occasione di ribadire il principio (consolidato in dottrina e in giurisprudenza: per quest'ultima v. già Cass. 29 novembre 1973 n. 3290) che la legge non impone alcuna forma particolare per la manifestazione del consenso, sicché lo stesso può essere tanto espresso quanto tacito, implicito nel consenso prestato (eventualmente nell'ambito di un diverso contratto) all'esecuzione di determinate riproduzioni della propria immagine, anche se rimane il problema dei limiti - oggettivi e soggettivi - in cui il consenso implicito (come ogni forma di consenso) può ritenersi prestato: tali limiti assumono una particolare rilevanza, tenuto conto che si verte nell'ambito di un diritto proprio della persona. Sotto il profilo soggettivo il consenso è valido, infatti, esclusivamente a favore del soggetto o dei soggetti per i quali fu prestato, mentre sotto l'aspetto oggettivo la sua efficacia è limitata dai fini e - eventualmente - anche rispetto alle modalità di divulgazione per i quali è stato dato (il consenso alla pubblicazione su riviste o solo su una o su determinate riviste, non consentirebbero, ad esempio l'utilizzazione per uno spot pubblicitario od ai fini di propaganda politica, o su riviste diverse da quelle autorizzate).

Ora, può anche concedersi che, nel richiamare questi principi, tratti dalla sentenza già citata, alle quali sia l'impugnata sentenza e sia i ricorrenti hanno fatto riferimento, la corte capitolina abbia fatto delle affermazioni non del tutto condivisibili, in particolare laddove sembra esigere, per la validità stessa di un consenso tacito alla pubblicazione dell'immagine, la determinazione delle riviste sulle quali la pubblicazione deve avvenire, o il tempo entro il quale deve essere fatta.

A tale riguardo, premesso che il principio dell'ammissibilità del consenso tacito alla pubblicazione non è stato posto in discussione da alcuno in corso di causa, occorre solo chiarire che non si tratta di stabilire se un consenso tacito sia soggetto a particolari restrizioni di contenuto (come la corte territoriale mostra di ritenere con un'affermazione generale, peraltro rimasta priva di conseguenze concrete, per avere essa poi escluso in fatto l'avvenuta autorizzazione), giacché nulla, nella lettera dell'art. 96 della legge 22 aprile 1941 n. 633 o nei principi generali, autorizza la supposizione che l'autonomia privata in questo campo avrebbe un'estensione diversa a seconda della forma (espressa o tacita) prescelta per la manifestazione del consenso: laddove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso - espresso o tacito - alla pubblicazione, che deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previste all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabile attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritrattata se il consenso è tacito (v. Cass. 29 novembre 1973 n. 3290, in motivazione), fermo restando che taluni limiti intrinseci sono normalmente desumibili dalle circostanze.

Occorre inoltre chiarire, per la corretta impostazione giuridica della controversia e in presenza di tesi diverse sostenute dalla controricorrente P.P., che il consenso di cui si tratta costituisce un negozio unilaterale (come è pacifico in giurisprudenza e in dottrina), che non ha ad oggetto il diritto - personalissimo ed inalienabile - all'immagine, ma solo il suo esercizio; dal che deriva che il consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente

indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione.

Ciò premesso con riguardo alla prima parte del mezzo d'impugnazione, nella quale si denuncia una violazione di legge, si osserva tuttavia che, nella fattispecie, la corte capitolina, pur avendo premesso al suo esame affermazioni generali talvolta non conformi ai principi indicati, ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, valutando gli elementi di prova raccolti in corso di causa, e giungendo alla conclusione che quegli elementi non consentivano di affermare che fosse stato dato il consenso alla pubblicazione: una conclusione che non viola i principi invocati nel ricorso, e che non è censurabile sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 96 della legge 22 aprile 1941 n. 633.

In particolare, le circostanze della mancata identificazione delle riviste sulle quali la pubblicazione sarebbe dovuta avvenire, e della mancata determinazione del compenso da esigere sono state esaminate, in concreto, come elementi indiziari della presenza o meno di una volontà certa ed attuale di consentire la pubblicazione. Secondo la ricostruzione del giudice di merito, ciò che emerge da quegli elementi è soltanto l'esistenza di un generico progetto comune, poi non realizzatosi a causa dell'intervenuta rottura dei rapporti tra le parti. Si tratta, dunque, di una mera questione di apprezzamento delle prove, come tale rimessa al giudice di merito, e non sindacabile nel giudizio di legittimità se non entro gli stretti limiti della sufficienza e logicità della motivazione.

Sotto questo secondo profilo, tuttavia, mentre la sentenza impugnata indica in modo puntuale gli elementi di fatto sui quali basa il giudizio in ordine alla mancata prova del consenso, non si ravvisano le pretese contraddizioni denunciate. In particolare, il giudice d'appello non afferma che la P.P. avrebbe autorizzato la pubblicazione su due riviste, diverse da quelle che poi pubblicarono le fotografie, così contraddicendo la precedente affermazione che consenso non vi era stato; ma, invece, che la difesa del M.C., basata su un consenso prestato (secondo il suo assunto) per la pubblicazione su due riviste non giustificava comunque la pubblicazione su riviste diverse. Neppure si sostiene, nella sentenza impugnata, che il consenso già prestato sarebbe stato poi revocato o reso inefficace in seguito alla rottura della relazione sentimentale tra le parti, ma, invece, che quest'ultima circostanza aveva interrotto quel generico progetto comune sul quale il M.C. intendeva basare la sua legittimazione. In conclusione, le censure in esame devono essere respinte.

Con ciò è altresì confutato il secondo motivo del ricorso incidentale delle società Casa Editrice U.s.p.a. con cui, nella prospettiva dell'accoglimento del primo motivo, si deduce che nell'indagine relativa all'accertamento di eventuali limiti al consenso prestato dalla P.P. doveva farsi applicazione dei criteri ermeneutici previsti dal codice civile. Nella fattispecie, infatti, non si trattava di accertare i limiti del consenso tacitamente prestato, ma di accertare se il consenso fosse stato tacitamente prestato; e tale accertamento ha messo capo ad un risultato negativo, congruamente motivato in fatto, e non adeguatamente censurato sotto il profilo della logicità intrinseca.

Con il secondo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente al terzo motivo del ricorso delle società Casa Editrice U.s.p.a. e P.U.s.r.l. avente analogo contenuto, si denunziano vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, costituito dalla prova del danno patrimoniale subito dalla P.P.; si deduce che l'inadempimento di quest'ultima ad un patto di esclusiva stipulato con la società T., e il versamento alla stessa - in sede transattiva - della somma di 60.000.000 erano stati ritenuti provati in base ad una scrittura privata in data (1 dicembre 1985) artificiosamente retrodatata negli effetti (con decorrenza dal giorno 1 dicembre 1984), al fine di farvi rientrare la divulgazione oggetto del presente giudizio, e pochi giorni prima della proposizione del ricorso d'urgenza al Pretore di Roma, circostanze di cui la corte capitolina non aveva tenuto conto; e che il contenuto della transazione è stato ritenuto provato sulla base del contenuto di una deposizione testimoniale, senza che fosse stata fornita la prova del pagamento, e sebbene il teste in questione, lungi dal confermare il contenuto della transazione, si fosse limitato ad affermare che "la P.P. trattò con la T.Editrice una soluzione economica di cui non ricordo i termini".

L'ultima parte della censura ha natura revocatoria, e non può essere, conseguentemente, esaminata in questa sede. Il motivo è però fondato con riguardo alla denuncia di omessa motivazione su punti decisivi dell'accertamento del danno patrimoniale, quali la data del patto di esclusiva (che sarebbe posteriore al preteso inadempimento per la pubblicazione delle fotografie sulle riviste e della conoscenza che ne avrebbe avuto la P.P.), la decorrenza degli effetti del patto di esclusiva, che sarebbe stata retrodatata di un anno, e il versamento di 60 milioni, a proposito del quale non si accerta se esso sia concretamente avvenuto, e, in caso affermativo, non si indica su quali elementi si baserebbe tale certezza; l'omessa motivazione su tali punti non consente di stabilire se le medesime questioni, concernenti l'accertamento della verifica del danno patrimoniale lamentato, siano state considerate dal giudice del merito.

Con il suo ricorso incidentale, il F.M. deduce il suo interesse alla riforma dell'impugnata sentenza per le parti della stessa che prevedono le sue condanne a vari pagamenti, anziché le condanne dirette del M.C. a favore della P.P..

Il ricorso è inammissibile per l'omessa enunciazione dei motivi di impugnazione, ex art. 360 c.p.c.

In conclusione la sentenza deve essere annullata nel capo concernente l'accertamento del danno patrimoniale, per insufficienza della motivazione, e la causa deve essere rinviata - anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità - ad altra sezione della medesima corte d'appello, per un nuovo esame della questione, nel quale si esamineranno i punti sopra indicati.

## **P.Q.M.**

P.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso proposto da F.M., n. 7020/2001; rigetta il primo motivo del ricorso proposto da M.C. (n. 3895/2001) e i primi due motivi del ricorso proposto dalle società Casa Editrice U.s.p.a. e P.U.s.r.l. (n. 6310/2001); accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso proposto da M.C. e il terzo motivo del ricorso proposto dalle società Casa Editrice U.s.p.a. e P.U.s.r.l.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 18 settembre 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 FEB. 2004.

## **NOTE REDAZIONALI**

- (1 - 2) Non si rinvencono precedenti in termini.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE